

REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI

Approvato con Delibera C.c. n. 6 del 28-2-2019

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e s: disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di tratt: trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Bucch incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le p condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenz: sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUN

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco ai profes: singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a ti Magistrate, nessuna esclusa.
2. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secc modalità di seguito descritte.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magis Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pub

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrate Civili: Trib: Corte di Appello -Cassazione Civile. Controversie innanzi il Giudice di Pace civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giud: lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Ap: Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di Pace penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, e sulla pubblicazione di Avviso pubblico specificante i requisiti per l'iscrizione.
5. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo *Preline* e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore di due anni.
6. Nel caso in cui una sezione risulti vacante si procederà all'affidamento dell'incarico comparando 3 (tre) preventivi, che possono essere acquisiti in modo informale dal Responsabile del Settore Affari Generali, di cui si deve dare atto nel momento dell'affidamento.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, una graduatoria di idoneità professionale né graduatoria di merito.
8. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, qualora non siano presenti in elenco.
9. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di sicurezza con efficacia non vincolante.

ART. 3

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;
 - Comprovata esperienza professionale nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Assicurativo, Diritto Tributario e Diritto Stragiudiziale, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Buccheri.
 3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti status :